

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 26/CS del 07 FEB 2017

Oggetto: Assegnazione dell'unità fondiaria n. 938 sita nel fondo "Valcortina" in agro di Crotona, in favore del sig. Daniele Ubaldo, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione.

Premesso:

- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con deliberazione n. 12/CS del 24/01/2017 il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e con deliberazione n. 13/CS del 24/01/2017 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che con decreto n. 496 del 01/08/2005 l'unità fondiaria n. 938 di Crotona è rientrata nella disponibilità dell'Ente con conseguente risoluzione del contratto, con patto di riservato dominio, stipulato con il sig. Demiglio Giuseppe.

Ritenuto:

- che con istanza pervenuta all'Ente il 15/03/2016 (prot. n. 1253), il sig. Daniele Ubaldo, nato a Petilia Policastro (KR) il 16/05/1961 ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto dell'unità fondiaria n. 938 di Crotone in catasto al foglio n. 41, particella n. 70;
- che con nota n. 4807 dell'17/11/2016 l'Ufficio Fondiario di Crotone ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto fondo, in favore del sig. Daniele Ubaldo;
- che in data 26/01/2017 il sig. Daniele Ubaldo ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 1999;
- che il comune di Crotone ha certificato in data 15/11/2016 che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n.70 del foglio n. 41, ricade parte in "Aree Boscate" e parte in "Zona Agricola normale a vocazione produttiva E2.1";
- che in data 09/01/2013 (prot. n. 1158) la Provincia di Crotone ha attestato che il sig. Daniele Ubaldo è Imprenditore Agricolo Professionale;
- che in data 26/01/2017 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 12.10.40 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché per il richiedente tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti, essendo proprietario di altri terreni;
- che in data 26/01/2017 il sig. Daniele Ubaldo ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 26/01/2017 il sig. Daniele Ubaldo ha dichiarato:
 - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesta Agenzia da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesta Agenzia sia richiesta del pagamento.”.

- che in data 25\01\2017 il sig. Daniele Ubaldo ha dichiarato:

** di essere disposto a pagare il prezzo del suddetto terreno, maggiorato delle spese di istruttoria tecnica, legale ed amministrativa, in un'unica soluzione così per come previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000, modificata dalla L.R. n. 5\2016;*

** di accettare l'imposizione del vincolo di indivisibilità sul suddetto terreno per la durata di cinque anni a partire dalla stipula dell'atto notarile di compravendita;*

** di essere a conoscenza che, salva la disposizione del 5° comma dell'art. 10 della Legge 30 aprile 1976, n. 386, l'acquirente del suddetto terreno non potrà, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, alienare o cessare volontariamente dal coltivarlo.*

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere, con atto notarile al sig. Daniele Ubaldo, nato a Petilia Policastro (KR) il 16/05/1961 ed ivi residente, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'unità fondiaria n. 938 sita nel fondo "Valcortina" in agro di Crotone, in catasto al foglio n. 41, particella n. 70 di ha 4.91.40, al prezzo complessivo di € 27.906,00 (euro Ventisettemilanovecentosei\00), valore attribuito in data 22\11\2016 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 23\01\2017, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;

- di incassare al momento della stipula dell'atto di compravendita le seguenti somme:

* € 27.906,00 (prezzo terreno);

* € 697,65 (saldo istruttoria pratica);

* € 1.320,30 (indennizzo risarcitorio);

- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente proponente
(Dr. Bruno Maiolo)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Bruno Maiolo)

Il Commissario Straordinario
(Ing. Stefano Aiello)

Il Dirigente del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio
(Dr.ssa Emerenziana Malavasi)

Il Dirigente del Settore
(Dott. Bruno Maiolo)



Il Commissario Straordinario
(Ing. Stefano Aiello)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 07 FEB. 2017 sino al 21 FEB. 2017